

Quando si ha diritto all'integrazione al trattamento minimo?

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

L'integrazione al trattamento minimo spetta ai cittadini che percepiscono una pensione, erogata dall'INPS, molto bassa. Tale beneficio è soggetto però ad alcune limitazioni: **non può accedere all'integrazione al minimo chi possiede un reddito personale o familiare che ecceda una determinata soglia**. Vediamo i casi nei quali un pensionato attualmente può e non può ricevere l'integrazione.

I limiti di reddito e come calcolarli

L'integrazione al minimo è un beneficio con il quale lo Stato innalza l'importo delle pensioni più basse portandolo fino alla soglia del cosiddetto

"**minimo vitale**", che varia di anno in anno e che **nel 2016 è pari a 501,89 euro al mese**. Rientrano tra i trattamenti integrabili tutte le pensioni erogate dall'INPS, incluse le pensioni di anzianità, di vecchiaia, di reversibilità e di invalidità; **non sono eleggibili, invece, le pensioni calcolate con il sistema contributivo**. Inoltre, non si ha diritto all'integrazione al minimo se non si rispettano determinati requisiti di reddito.

Per quanto concerne il reddito personale, ha diritto all'integrazione al trattamento minimo **il cittadino**

che non è sposato (o è divorziato) e possiede un reddito annuo non superiore a 6.524,07 euro. Chi invece possiede un reddito superiore a tale soglia, ma inferiore a 13.049,14 euro annui (il doppio del reddito massimo precedentemente indicato), ha diritto a una integrazione ridotta. Tale integrazione ridotta si calcola sulla base della differenza tra il limite di 13.049,14 euro e il reddito percepito, divisa per tredici mensilità. **Chi, infine, percepisce un reddito superiore ai 13mila euro non ha diritto ad alcuna integrazione**, a prescindere dall'ammontare della sua pensione.

Diverso il caso di chi risulta coniugato (reddito familiare). Per calcolare le soglie di integrazione al minimo chi è sposato deve infatti sommare al proprio reddito quello del coniuge; il pensionato ha quindi diritto all'integrazione **quando il reddito annuo complessivo non supera i 19.573,71 euro e il reddito del pensionato non supera i 6.524,07 euro.** Si ha invece diritto all'integrazione parziale quando il reddito annuo complessivo è inferiore ai 26.098,28 euro e il reddito del pensionato non supera i 13.049,14 euro. Infine, e similmente ai casi di reddito personale, non rientra nel beneficio il pensionato che, da solo o insieme al coniuge, percepisce una somma che supera quelle previste per l'integrazione parziale. Nessun limite di reddito coniugale è invece previsto per le pensioni con decorrenza anteriore al 1994.

Eccezioni e casi particolari

Non tutti i redditi del cittadino vanno contati nel calcolo delle soglie limite. Non devono essere infatti considerati i redditi della casa di abitazione, le pensioni da integrare al minimo, i Tfr e i redditi esenti da Irpef (come le pensioni di guerra e le pensioni degli invalidi civili). Sono inoltre previsti dei casi specifici nei quali chi percepisce una pensione molto bassa **ha anche diritto a una maggiorazione sociale.** Riceve infatti un importo aggiuntivo di 25,83 euro al mese i cittadini che hanno dai 60 ai 64 anni, 82,64 euro chi ha tra i 65 e i 69 anni e 136,44 euro coloro che hanno almeno 70 anni.

<https://www.diritto.it/quando-si-ha-diritto-all-integrazione-al-trattamento-minimo/>